



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 31 del 30/06/2016

ORIGINALE

OGGETTO: **MODIFICA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI.-**

L'anno **duemilasedici** addì **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **19:30**, convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale, presso la Sala del Consiglio Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

GIOVANNINI MONIA	P	FINELLI RAFFAELE	P
CASTELLI LUCA	P	BERTOZZI CATERINA	P
TARTARI LUCA	P	PANCALDI BARBARA	P
PANCALDI ALESSIA	P	BRUNELLI FABIO	P
FORNASARI MARCO	A		
BERGONZONI GIOVANNI	P		
PEDRINI NIVES	P		
FERRETTI STEFANO	P		
TESTONI VALENTINO	P		

Totale presenti: **12**

Totale assenti: **1**

Sono presenti gli Assessori Esterni: CHIARI MATTEO, MILLA MEI.

Assenti giustificati i signori: FORNASARI MARCO.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. **BERALDI GIUSEPPE**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **GIOVANNINI MONIA** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

BRUNELLI FABIO
CASTELLI LUCA
PANCALDI ALESSIA

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI.-

Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale il quale relaziona.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 15/02/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento dei Controlli Interni;

Valutata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni agli artt. 6, 10 e 11, del predetto Regolamento, conseguenti ad alcuni aggiornamenti normativi ed organizzativi;

Viste le modifiche proposte allegate al presente atto sotto la lettera A);

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale e dato atto che quest'ultimo dichiara che la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Dato atto che gli interventi relativi all'oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali;

Con voti favorevoli unanimi dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare le modifiche agli artt. 6, 10 e 11 del Regolamento dei Controlli Interni, come riportato nell' allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Di riapprovare, per continuità di lettura e consultazione, il Regolamento nella sua integrità composta da n. 14 articoli allegato al presente atto sotto la lettera B).

3) Con successiva e separata votazione favorevole unanime dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Di trasmettere copia in Prefettura.

Tutti gli interventi relativi all'oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali.



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 31 del 30/06/2016

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI.-

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

GIOVANNINI MONIA

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. BERARDI GIUSEPPE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Ufficio del Segretario
Proposta N° 31/2016

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI.-

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole Contrario

Data 23/06/2016	IL SEGRETARIO COMUNALE
	DOTT. GIUSEPPE BERALDI



COMUNE DI MALALBERGO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Medaglia al Merito Civile

SETTORE
Affari Generali e Comunicazione

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2013

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2016

TITOLO I

PRINCIPI E FINALITÀ

ART. 1

Finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai fini dell'istituzione di un sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente.

ART. 2

Principi generali

1. Il sistema dei controlli si ispira al generale principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione anche in deroga all'art. 1 comma 2 del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286 e s.s. m.m.
2. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario dell'Ente e i Responsabili di settore.

ART. 3

Sistema dei controlli interni

1. Il Comune di Malalbergo istituisce il sistema dei controlli interni articolato in:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

c) controllo di adeguatezza e congruità: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

d) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a realizzare o garantire il costante controllo degli equilibri finanziari di competenza, residui e di cassa e volto anche alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;

g) controllo delle performance del personale: finalizzato a valutare le prestazioni del personale dipendente.

TITOLO II

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 4

Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. La verifica di regolarità amministrativa è la forma di controllo tradizionale per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi di legittimità ed imparzialità previsti dalla Legge 241/90.
2. Il controllo di regolarità amministrativa viene svolto in via preventiva dai Responsabili di Settore nella predisposizione ed adozione degli atti di propria competenza e si sostanzia rispettivamente nella sottoscrizione degli atti amministrativi (ivi compresi gli atti di assunzione di impegno di spesa denominati determinazioni) e nell'apposizione dei pareri tecnici sugli atti deliberativi di Giunta e Consiglio Comunale. I Responsabili di settore rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Ove la Giunta o il Consiglio intendano discostarsi dai pareri espressi, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. Nel caso in cui l'ente non abbia i Responsabili dei Servizi il parere è espresso dal Segretario secondo le sue competenze;
3. I Responsabili di settore devono sottoscrivere anche le liquidazioni di spesa.
4. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa con riferimento alle deliberazioni di Giunta e Consiglio viene svolto, inoltre, dal Segretario Comunale il quale, ai sensi dell'art. 97 del T.U. 267/2000, è già chiamato a svolgere "compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione Amministrativa alle Leggi allo statuto ed ai regolamenti".

Art. 5

Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Ai controlli di regolarità contabile provvede il Responsabile del Servizio Finanziario e l'Organo di Revisione, rispettando, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli organi e colleghi professionali operanti nel settore.
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario certifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.
3. Nel caso venga richiesto il parere contabile la proposta di deliberazione deve contenere tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria o, in alternativa, il Responsabile del Settore deve attestare all'interno dell'atto stesso che "*il provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente*". Tale attestazione deve essere contestuale al parere tecnico.

4. Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile, nonché di monitoraggio degli equilibri di bilancio sono previste dal regolamento di contabilità dell'Ente.
5. L'Organo di Revisione, istituito ai sensi dell'articolo 234 del testo unico degli enti locali, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, riferendo immediatamente al Consiglio le gravi irregolarità di gestione eventualmente rilevate. Effettua inoltre verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio.
6. Le specifiche modalità di funzionamento dell'Organo di Revisione, e le sue attribuzioni sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'Ente.

ART. 6

Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. I controlli successivi di regolarità amministrativa sono effettuati sotto la direzione del Segretario Comunale secondo principi generali di revisione aziendale.
2. Sono soggetti a controllo le determinazioni, i contratti e gli altri atti amministrativi in generale, scelti secondo una selezione casuale secondo motivate tecniche di campionamento.
3. Il controllo avviene sulla base di un apposito programma nell'ambito del quale verranno definite le tecniche di campionamento e le tempistiche, definito dal Segretario Comunale e comunicato ai Responsabili di Settore, alla Giunta, al Consiglio Comunale ed all'Organo di Revisione. Il controllo avviene in base ai seguenti indicatori:
 - a) rispetto delle norme di legge;
 - b) correttezza e regolarità delle procedure;
 - c) correttezza formale nella redazione dell'atto;
4. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del segretario, ai responsabili di settore unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché all'Organo di Revisione, all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ed al Consiglio Comunale.

TITOLO III

IL CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 7

Struttura operativa

L'esercizio del controllo di gestione è una funzione a carattere continuativo e compete a ciascun Responsabile di Settore con il coordinamento del Segretario Comunale ed il supporto del settore

finanziario, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del P.E.G.

Il supporto del Servizio Finanziario per l'esercizio del controllo di gestione si esplica attraverso l'implementazione e gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi informativi rilevanti ai fini del controllo di gestione provenienti dai vari settori.

ART. 8

Finalità del Controllo di Gestione

4. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 196 del D.Lgs. 267/00, il Comune applica il controllo di gestione quale controllo funzionale riferito all'intera attività dell'ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, ai fini dell'efficienza ed efficacia dell'azione stessa e della economicità della spesa pubblica locale.
2. E' controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa, finalizzato a garantire i seguenti risultati:
 - la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e/o progetti approvati dagli organi dell'ente
 - la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche
 - l'imparzialità e la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Le finalità di cui al comma precedente sono conseguite attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi, le quantità e la qualità dei servizi offerti tese a verificare la funzionalità dell'organizzazione.

ART. 9

Modalità applicativa del controllo di gestione

1. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:
 - predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi da integrare con il PEG.
 - rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti.
 - valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

ART. 10

Sistema di monitoraggio

1. Il sistema dei rapporti di gestione si compone delle sintesi di dati contabili e non, che vengono elaborati dai Responsabili di settore coordinati dal Segretario Comunale con il supporto del Settore finanziario.
2. La periodicità con cui vengono richiesti i dati e successivamente predisposti i rapporti avviene con le seguenti scadenze:
 - ◆ Entro il 10 giugno il settore finanziario dispone per i Responsabili di settore e per la Giunta gli elementi contabili necessari alla redazione delle singole relazioni sugli obiettivi di cui all'art.15 del Regolamento di Contabilità.
 - ◆ Entro il 30 giugno contestualmente agli adempimenti di cui all' art.15 del vigente Regolamento di Contabilità viene predisposta da ogni responsabile di settore la relazione sullo stato degli obiettivi.
 - ◆ il 31/01 ai sensi dell'art.29 del vigente Regolamento di Contabilità e dell'art. 7 del Regolamento degli uffici viene predisposta da ogni responsabile la relazione sullo stato finale degli obiettivi

Le risultanze del controllo di gestione, costituiscono oggetto delle relazione trasmessa alla Corte dei conti ai sensi degli artt. 196/197/198 e 198bis T.U. 267/2000, vengono inoltre inviati per conoscenza a:

1. agli amministratori
2. ai responsabili di settore
3. all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

TITOLO IV

CONTROLLO DI ADEGUATEZZA E CONGRUITÀ

ART. 11

Controllo di adeguatezza e congruità

1. Il controllo di adeguatezza e congruità avviene, di norma, due volte all'anno.
2. Entro il 31 luglio, in sede di riequilibrio di bilancio di cui all'art. 193 T.U. 267/2000, viene effettuata la ricognizione del permanere degli equilibri generali di bilancio.

La relazione predisposta dai responsabili di settore e/o servizi entro il 30 giugno è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale insieme al riequilibrio di bilancio.

3. Entro il termine del 31 gennaio nell'anno successivo all'esercizio di competenza viene effettuata da parte del responsabile di settore e/o servizi una relazione relativa alla congruità dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dei programmi stabiliti con il bilancio di previsione e con gli altri strumenti di programmazione.
La relazione viene approvata dal Consiglio Comunale contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio.

TITOLO V

CONTROLLI DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 12

Controllo degli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario e dei Responsabili dei settori, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato al Titolo II del vigente Regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Nell'esercizio di tale funzione il Responsabile del Servizio Finanziario agisce in autonomia.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

TITOLO VI

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE

Art. 13

Compiti in materia di valutazione

4. I dati elaborati nello svolgimento delle attività di controllo sono utilizzati, rispettivamente, dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).
5. Le modalità per l'esercizio della valutazione dei dirigenti/P.O. e del personale sono definite dal regolamento di organizzazione e nel regolamento performance individuali ed organizzative ai sensi del d.lgs. 150/2009;
6. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi generali anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

TITOLO VII

Art. 14
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.
2. Con il presente regolamento si intende abrogato il titolo V del vigente Regolamento di contabilità.

ALLEGATO A)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

<p>Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 9 del 15/02/2013</p>	<p>Regolamento con Modifiche</p>
<p style="text-align: center;">ART. 6 Controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>1. I controlli successivi di regolarità amministrativa sono effettuati sotto la direzione del Segretario Comunale secondo principi generali di revisione aziendale.</p> <p>2. Sono soggetti a controllo le determinazioni, i contratti e gli altri atti amministrativi in generale, scelti secondo una selezione casuale secondo motivate tecniche di campionamento.</p> <p>3. Il controllo avviene sulla base di un apposito programma annuale nell'ambito del quale verranno definite le tecniche di campionamento e le tempistiche, definito dal Segretario Comunale ad inizio dell'esercizio e comunicato ai Responsabili di Settore, alla Giunta, al Consiglio Comunale ed all'Organo di Revisione. Il controllo avviene in base ai seguenti indicatori:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) rispetto delle norme di legge; b) correttezza e regolarità delle procedure; c) correttezza formale nella redazione dell'atto;</p> <p>4. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del segretario, ai responsabili di settore unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché all'Organo di Revisione, all'Organismo Comunale di Valutazione (O.C.V.) ed al Consiglio Comunale.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 6 Controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>1. I controlli successivi di regolarità amministrativa sono effettuati sotto la direzione del Segretario Comunale secondo principi generali di revisione aziendale.</p> <p>2. Sono soggetti a controllo le determinazioni, i contratti e gli altri atti amministrativi in generale, scelti secondo una selezione casuale secondo motivate tecniche di campionamento.</p> <p>3. Il controllo avviene sulla base di un apposito programma nell'ambito del quale verranno definite le tecniche di campionamento e le tempistiche, definito dal Segretario Comunale e comunicato ai Responsabili di Settore, alla Giunta, al Consiglio Comunale ed all'Organo di Revisione. Il controllo avviene in base ai seguenti indicatori:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) rispetto delle norme di legge; b) correttezza e regolarità delle procedure; c) correttezza formale nella redazione dell'atto;</p> <p>4. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del segretario, ai responsabili di settore unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché all'Organo di Revisione, all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ed al Consiglio</p>

<p style="text-align: center;">ART. 10 Sistema di monitoraggio</p> <p>1. Il sistema dei rapporti di gestione si compone delle sintesi di dati contabili e non, che vengono elaborati dai Responsabili di settore coordinati dal Segretario Comunale con il supporto del Settore finanziario.</p> <p>2. La periodicità con cui vengono richiesti i dati e successivamente predisposti i rapporti avviene con le seguenti cadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Entro il 10 agosto il settore finanziario predispone per i Responsabili di settore e per la Giunta gli elementi contabili necessari alla redazione delle singole relazioni sugli obiettivi di cui all'art.15 del Regolamento di Contabilità. ◆ Entro il 31 agosto contestualmente agli adempimenti di cui all' art.15 del vigente Regolamento di Contabilità viene predisposta da ogni responsabile di settore la relazione sullo stato degli obiettivi. ◆ il 31/01/2013 ai sensi dell'art.29 del vigente Regolamento di Contabilità e dell'art. 7 del Regolamento degli uffici viene predisposta da ogni responsabile la relazione sullo stato finale degli obiettivi <p>Le risultanze del controllo di gestione, costituiscono oggetto delle relazione trasmessa alla Corte dei conti ai sensi degli artt.196/197/198 e 198bis T.U. 267/2000, vengono inoltre inviati per conoscenza a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. agli amministratori 2. ai responsabili di settore 3. all'Organismo Comunale di Valutazione (OCV) 	<p>Comunale.</p> <p style="text-align: center;">ART. 10 Sistema di monitoraggio</p> <p>3. Il sistema dei rapporti di gestione si compone delle sintesi di dati contabili e non, che vengono elaborati dai Responsabili di settore coordinati dal Segretario Comunale con il supporto del Settore finanziario.</p> <p>4. La periodicità con cui vengono richiesti i dati e successivamente predisposti i rapporti avviene con le seguenti cadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Entro il 10 giugno il settore finanziario predispone per i Responsabili di settore e per la Giunta gli elementi contabili necessari alla redazione delle singole relazioni sugli obiettivi di cui all'art.15 del Regolamento di Contabilità. ◆ Entro il 30 giugno contestualmente agli adempimenti di cui all' art.15 del vigente Regolamento di Contabilità viene predisposta da ogni responsabile di settore la relazione sullo stato degli obiettivi. ◆ il 31/01 ai sensi dell'art.29 del vigente Regolamento di Contabilità e dell'art. 7 del Regolamento degli uffici viene predisposta da ogni responsabile la relazione sullo stato finale degli obiettivi <p>Le risultanze del controllo di gestione, costituiscono oggetto delle relazione trasmessa alla Corte dei conti ai sensi degli artt.196/197/198 e 198bis T.U. 267/2000, vengono inoltre inviati per conoscenza a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. agli amministratori 2. ai responsabili di settore 3.all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
--	--

ART. 11	ART. 11
<p>Controllo di adeguatezza e congruità</p> <p>1. Il controllo di adeguatezza e congruità avviene, di norma, due volte all'anno.</p> <p>2. Entro il 30 settembre, in sede di riequilibrio di bilancio di cui all'art. 193 T.U. 267/2000, viene effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.</p> <p>La relazione predisposta dai responsabili di settore e/o servizi entro il 31 agosto è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale insieme al riequilibrio di bilancio.</p> <p>3. Entro il termine del 31 gennaio nell'anno successivo all'esercizio di competenza viene effettuata da parte del responsabile di settore e/o servizi una relazione relativa alla congruità dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dei programmi stabiliti con il bilancio di previsione e con gli altri strumenti di programmazione.</p> <p>La relazione viene approvata dal Consiglio Comunale contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio.</p>	<p>Controllo di adeguatezza e congruità</p> <p>3. Il controllo di adeguatezza e congruità avviene, di norma, due volte all'anno.</p> <p>4. Entro il 31 luglio, in sede di riequilibrio di bilancio di cui all'art. 193 T.U. 267/2000, viene effettuata la ricognizione del permanere degli equilibri generali di bilancio.</p> <p>La relazione predisposta dai responsabili di settore e/o servizi entro il 30 giugno è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale insieme al riequilibrio di bilancio.</p> <p>3. Entro il termine del 31 gennaio nell'anno successivo all'esercizio di competenza viene effettuata da parte del responsabile di settore e/o servizi una relazione relativa alla congruità dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dei programmi stabiliti con il bilancio di previsione e con gli altri strumenti di programmazione.</p> <p>La relazione viene approvata dal Consiglio Comunale contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio.</p>

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2013

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2016

TITOLO I

PRINCIPI E FINALITÀ

ART. 1

Finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai fini dell'istituzione di un sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente.

ART. 2

Principi generali

1. Il sistema dei controlli si ispira al generale principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione anche in deroga all'art. 1 comma 2 del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286 e s.s. m.m.
2. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario dell'Ente e i Responsabili di settore.

ART. 3

Sistema dei controlli interni

1. Il Comune di Malalbergo istituisce il sistema dei controlli interni articolato in:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

c) controllo di adeguatezza e congruità: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

d) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a realizzare o garantire il costante controllo degli equilibri finanziari di competenza, residui e di cassa e volto anche alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;

g) controllo delle performance del personale: finalizzato a valutare le prestazioni del personale dipendente.

TITOLO II

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 4

Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. La verifica di regolarità amministrativa è la forma di controllo tradizionale per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi di legittimità ed imparzialità previsti dalla Legge 241/90.
2. Il controllo di regolarità amministrativa viene svolto in via preventiva dai Responsabili di Settore nella predisposizione ed adozione degli atti di propria competenza e si sostanzia rispettivamente nella sottoscrizione degli atti amministrativi (ivi compresi gli atti di assunzione di impegno di spesa denominati determinazioni) e nell'apposizione dei pareri tecnici sugli atti deliberativi di Giunta e Consiglio Comunale. I Responsabili di settore rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Ove la Giunta o il Consiglio intendano discostarsi dai pareri espressi, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. Nel caso in cui l'ente non abbia i Responsabili dei Servizi il parere è espresso dal Segretario secondo le sue competenze;
3. I Responsabili di settore devono sottoscrivere anche le liquidazioni di spesa.
4. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa con riferimento alle deliberazioni di Giunta e Consiglio viene svolto, inoltre, dal Segretario Comunale il quale, ai sensi dell'art. 97 del T.U. 267/2000, è già chiamato a svolgere "compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione Amministrativa alle Leggi allo statuto ed ai regolamenti".

Art. 5

Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Ai controlli di regolarità contabile provvede il Responsabile del Servizio Finanziario e l'Organo di Revisione, rispettando, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli organi e colleghi professionali operanti nel settore.
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario certifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.
3. Nel caso venga richiesto il parere contabile la proposta di deliberazione deve contenere tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria o, in alternativa, il Responsabile del Settore deve attestare all'interno dell'atto stesso che *"il provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla"*

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente". Tale attestazione deve essere contestuale al parere tecnico.

4. Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile, nonché di monitoraggio degli equilibri di bilancio sono previste dal regolamento di contabilità dell'Ente.
5. L'Organo di Revisione, istituito ai sensi dell'articolo 234 del testo unico degli enti locali, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, riferendo immediatamente al Consiglio le gravi irregolarità di gestione eventualmente rilevate. Effettua inoltre verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio.
6. Le specifiche modalità di funzionamento dell'Organo di Revisione, e le sue attribuzioni sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'Ente.

ART. 6

Controllo successivo di regolarità amministrativa

4. I controlli successivi di regolarità amministrativa sono effettuati sotto la direzione del Segretario Comunale secondo principi generali di revisione aziendale.
5. Sono soggetti a controllo le determinazioni, i contratti e gli altri atti amministrativi in generale, scelti secondo una selezione casuale secondo motivate tecniche di campionamento.
6. Il controllo avviene sulla base di un apposito programma nell'ambito del quale verranno definite le tecniche di campionamento e le tempistiche, definito dal Segretario Comunale e comunicato ai Responsabili di Settore, alla Giunta, al Consiglio Comunale ed all'Organo di Revisione. Il controllo avviene in base ai seguenti indicatori:
 - a) rispetto delle norme di legge;
 - b) correttezza e regolarità delle procedure;
 - c) correttezza formale nella redazione dell'atto;
5. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del segretario, ai responsabili di settore unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché all'Organo di Revisione, all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ed al Consiglio Comunale.

TITOLO III

IL CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 7

Struttura operativa

L'esercizio del controllo di gestione e' una funzione a carattere continuativo e compete a ciascun Responsabile di Settore con il coordinamento del Segretario Comunale ed il supporto del settore finanziario, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del P.E.G.

Il supporto del Servizio Finanziario per l'esercizio del controllo di gestione si esplica attraverso l'implementazione e gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi informativi rilevanti ai fini del controllo di gestione provenienti dai vari settori.

ART. 8

Finalità del Controllo di Gestione

4. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 196 del D.Lgs. 267/00, il Comune applica il controllo di gestione quale controllo funzionale riferito all'intera attività dell'ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, ai fini dell'efficienza ed efficacia dell'azione stessa e della economicità della spesa pubblica locale.
2. E' controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa, finalizzato a garantire i seguenti risultati:
 - la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e/o progetti approvati dagli organi dell'ente
 - la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche
 - l'imparzialità e la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Le finalità di cui al comma precedente sono conseguite attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi, le quantità e la qualità dei servizi offerti tese a verificare la funzionalità dell'organizzazione.

ART. 9

Modalità applicativa del controllo di gestione

1. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:
 - predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi da integrare con il PEG.
 - rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti.
 - valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

ART. 10
Sistema di monitoraggio

5. Il sistema dei rapporti di gestione si compone delle sintesi di dati contabili e non, che vengono elaborati dai Responsabili di settore coordinati dal Segretario Comunale con il supporto del Settore finanziario.
6. La periodicità con cui vengono richiesti i dati e successivamente predisposti i rapporti avviene con le seguenti scadenze:
 - ◆ Entro il 10 giugno il settore finanziario predispone per i Responsabili di settore e per la Giunta gli elementi contabili necessari alla redazione delle singole relazioni sugli obiettivi di cui all'art.15 del Regolamento di Contabilità.
 - ◆ Entro il 30 giugno contestualmente agli adempimenti di cui all' art.15 del vigente Regolamento di Contabilità viene predisposta da ogni responsabile di settore la relazione sullo stato degli obiettivi.
 - ◆ il 31/01 ai sensi dell'art.29 del vigente Regolamento di Contabilità e dell'art. 7 del Regolamento degli uffici viene predisposta da ogni responsabile la relazione sullo stato finale degli obiettivi

Le risultanze del controllo di gestione, costituiscono oggetto delle relazioni trasmesse alla Corte dei conti ai sensi degli artt.196/197/198 e 198bis T.U. 267/2000, vengono inoltre inviati per conoscenza a:

1. agli amministratori
2. ai responsabili di settore
3. all'Organismo Indipendente di Valutazione(O.I.V.)

TITOLO IV

CONTROLLO DI ADEGUATEZZA E CONGRUITÀ

ART. 11

Controllo di adeguatezza e congruità

Il controllo di adeguatezza e congruità avviene, di norma, due volte all'anno.

1. Entro il 31 luglio, in sede di riequilibrio di bilancio di cui all'art. 193 T.U. 267/2000, viene effettuata la ricognizione del permanere degli equilibri generali di bilancio.
2. La relazione predisposta dai responsabili di settore e/o servizi entro il 30 giugno è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale insieme al riequilibrio di bilancio.

3. Entro il termine del 31 gennaio nell'anno successivo all'esercizio di competenza viene effettuata da parte del responsabile di settore e/o servizi una relazione relativa alla congruità dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dei programmi stabiliti con il bilancio di previsione e con gli altri strumenti di programmazione.

La relazione viene approvata dal Consiglio Comunale contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio.

TITOLO V

CONTROLLI DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 12

Controllo degli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario e dei Responsabili dei settori, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato al Titolo II del vigente Regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Nell'esercizio di tale funzione il Responsabile del Servizio Finanziario agisce in autonomia.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

TITOLO VI

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE

Art. 13

Compiti in materia di valutazione

1. I dati elaborati nello svolgimento delle attività di controllo sono utilizzati, rispettivamente, dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).
2. Le modalità per l'esercizio della valutazione dei dirigenti/P.O. e del personale sono definite dal regolamento di organizzazione e nel regolamento performance individuali ed organizzative ai sensi del d.lgs. 150/2009;

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi generali anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

TITOLO VII

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.
2. Con il presente regolamento si intende abrogato il titolo V del vigente Regolamento di contabilità.